

Dott.ssa Emanuela Greco
Studio legale

73100 Lecce - Via Garibaldi n.43 - Tel. 0832.245026-27 - Fax 0832.277974

Pec: grecoemanuela@pec.it



Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale Valutazioni Ambientali

E,prot DVA-2013-0001434 del 21/01/2013

Spett.le

Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare
Direzione generale per le valutazioni ambientali
Divisione II - Sistemi di Valutazione Ambientale
Via Cristoforo Colombo 44
00147 Roma
PEC:
DGSalvanguardia.Ambientalc@PEC.minambiente.it

E p.c.

Spett.le

Shell Italia E&P s.p.a.
Piazza dell'indipendenza 11/B
00185 Roma
Fax: 06/69956600

Spett.le

Regione Puglia
Ufficio Programmazione, Politiche
Energetiche, VIA e VAS
Struttura "Valutazione di Impatto
Ambientale"
Viale delle magnolie 6/8
70026 Modugno (Bari)
Fax: 080/5406816



Spett.le

Soprintendenza per i Beni Architettonici
E Paesaggistici per le Province di Lecce,
Brindisi e Taranto
Via Galateo 2
73010 Lecce
Fax: 0832/248340

Dott.ssa Emanuela Greco

Studio legale

73100 Lecce - Via Garibaldi n.43 - Tel. 0832.245026-27 - Fax 0832.277974

Pec: grecoemanuela@pec.it

Spett.le

Provincia di Lecce – Servizio Ambiente

Via Umberto I 13

73100 Lecce

Fax: 0832/683203

Spett.le

Comune di Porto Cesareo

Via Petraroli 9

73010 Porto Cesareo (Le)

Fax: 0833/858250

Spett.le

Comune di Porto Cesareo –Ufficio Parco

Resp. Palude del Conte e Duna Costiera

Arch. Tarcisio Basile

Via Petraroli 9

Fax: 0833/858250

Spett.le

Consorzio di gestione

Area Marina Protetta Porto Cesareo

Via C.Albano s/n

73010 Porto Cesareo (Le)

Fax: 0833/859105

Spett.le

Italia Nostra – Puglia

Piazza Erriquez 5

72017 Ostuni (Le)

puglia@italianostra.org

Fax: 06785350596 – sede centrale

Dott.ssa Emanuela Greco
Studio legale

73100 Lecce - Via Garibaldi n.43 - Tel. 0832.245026-27 - Fax 0832.277974

Pec: grecoemanuela@pec.it

Spett.le

Comitato - Dott. Stefano De Maglio

Via Gioberti 12

73010 Porto Cesareo (Le)

demaglios@tiscali.it

Oggetto: Osservazioni ai sensi dell'art. 24, n. 4, del d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i all'istanze di avvio della procedura di VIA in relazione ai permessi di ricerca idrocarburi liquidi e gassosi in mare convenzionalmente denominato "d. 73 F.R.-SH" e "d 74 F.R.-SH" avanzati dalla Shell Italia E&P s.p.a.

Su mandato dell'associazione denominata "Il Palio di Porto Cesareo", nella persona del Presidente p.t. Sig. Rocco Paladini, che sottoscrive ad ogni effetto di legge, elettivamente domiciliato presso lo studio della Dott.ssa Emanuela Greco in Lecce alla via Garibaldi 43, sono a rilevare le seguenti

OSSERVAZIONI

con riferimento all'avvio dei procedimenti di VIA inoltrati dalla Shell Italia E&P s.p.a. al fine di conseguire il permesso per la "prospezione, ricerca e coltivazione" di idrocarburi all'interno del Mar Ionio, depositati presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in data 15.11.2012 e pubblicati in data 20.11.2012 su quotidiani a diffusione locale, ai sensi del d.lgs. 152/2006.

"Il Palio di Porto Cesareo", quale associazione culturale senza scopo di lucro ha diritto ed interesse a proporre osservazioni e/o eventuali azioni giudiziarie che si renderanno opportune atteso il collegamento stabile di quest'ultima con il territorio marino interessato dagli interventi in oggetto, ove si svolgono le regate organizzate dalla predetta associazione sportiva e culturale.

L'associazione predetta opera nel territorio di Porto Cesareo (Le) da svariati anni, con lo scopo e la finalità (art. 2 Statuto) precipua di organizzare regate di barche a remi, promuovere il turismo nel territorio di intervento, favorire lo sviluppo di attività sportive legate alla cultura marinara di Porto Cesareo, nonché preservare e divulgare le tradizioni marinesche e le conoscenze delle antiche tipologie di pesca.

Dott.ssa Emanuela Greco

Studio legale

73100 Lecce - Via Garibaldi n.43 - Tel. 0832.245026-27 - Fax 0832.277974

Pec: grecoemanuela@pec.it

Fin d'ora occorre affermare che qualsiasi intromissione umana nel già precario ecosistema marino dello specchio d'acqua prospiciente la cittadina di Porto Cesareo comporterebbe una irreversibile modificazione dello stesso, atteso che i sistemi di ricerca che intende utilizzare la società richiedente sono fonte di certi danni per la flora e la fauna marina che caratterizza i fondali ionici, come accertato da vari studi scientifici.

Premesso quanti innanzi, l'associazione "Il Palio di Porto Cesareo", in persona del Presidente p.t., si oppone in maniera ferma e decisa al rilascio dei provvedimenti autorizzatori di VIA richiesti dalla società Shell Italia, atteso che l'intervento di ricerca di idrocarburi prospettato dalla società proponente è inammissibile e improcedibile poiché in contrasto con le norme e i principi stabiliti dal d.lgs 152/2006 e s.m.i., nonché dalla normativa comunitaria in materia di tutela ambientale, oltre che palesemente contrario alle caratteristiche ambientali, sociali ed economiche del territorio interessato.

1. IN ORDINE ALLA NATURA PARZIALE DELLE ISTANZE DI COMPATIBILITÀ AMBIENTALE.

Con istanza del 15/11/2012 depositata al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., la Shell Italia s.p.a. ha avviato la procedura di Valutazione di Impatto Ambientale con riferimento alla "prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi" in mare convenzionalmente denominato "d 73 F.R.-SH" e "d 74 F.R.- SH".

L'area denominata "d 73 F.R.-SH" ha un'estensione di 730,4 Km² ed è ubicata nel Mar Ionio nella parte definita zona "F", mentre la zona denominata "d 74 F.R.- SH" ha un'estensione di 617,8 km², ma ugualmente insiste all'interno dello Ionio, e precisamente nel Golfo di Taranto.

È evidente che le suddette aree non solo ricadono all'interno dello stesso bacino marittimo, ma addirittura trattasi di zone marine attigue che devono essere oggetto di una valutazione ambientale unitaria, poiché detti interventi prefigurano in realtà un unico programma di ricerca idrocarburi che la società Shell Italia avrebbe "artatamente" scorporato in due lotti.

L'art. 5, comma 1 lettera c, del codice dell'ambiente (d.lgs 152/2006) afferma che l'impatto ambientale è *"l'alterazione qualitativa e/o quantitativa, diretta ed indiretta, a breve e a lungo termine, permanente e temporanea, singola e cumulativa, positiva e negativa, inteso come sistema di relazioni fra i fattori antropici, naturalistici, chimico-fisici, climatici, paesaggistici, architettonici, culturali, agricoli ed economici, in conseguenza dell'attuazione sul territorio di piani o programmi o di progetti nelle diverse fasi della loro realizzazione, gestione e dismissione, nonché di eventuali malfunzionamenti"*.

In ragione dell'approccio fornito alla nozione di impatto ambientale dal codice dell'ambiente, la società richiedente ha l'obbligo di evidenziare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 2 lettera b) n. 2 DPCM 27.12. 1988, gli interventi che siano connessi, complementari o

Dott.ssa Emanuela Greco

Studio legale

73100 Lecce - Via Garibaldi n.43 - Tel. 0832.245026-27 - Fax 0832.277974

Eec: grecoemanuela@pec.it

a servizio di quello proposto, in guisa da verificare l'incidenza ambientale di un progetto complesso.

Occorre in sostanza valutare globalmente, alla stregua di una valutazione ambientale complessiva e non per singole zone, atteso che le potenzialità del pregiudizio ambientale dei sistemi utilizzati per l'indagine, come si esporrà nel prosieguo della trattazione, non può riguardare una singola area d'intervento, ma deve riguardare l'intera area sottoposta all'attività di ricerca.

La Società istante ha inoltrato presso le Autorità Competenti due distinte istanze per due zone di mare adiacenti, così frazionando "artificiosamente" la relativa operazione in due "tronconi" onde non consentire un esame delle criticità complessivamente presenti nel bacino del Mar Ionio.

La procedura relativa alla valutazione ambientale non può essere elusa a mezzo di un riferimento ad interventi parziali, necessitando la valutazione ambientale di una visione unitaria dell'opera al fine di conseguire una valutazione che sia complessiva e non artificiosamente suddivisa in "tronchi" o "lotti" che isolatamente considerati non configurano interventi sottoposti al regime protettivo (Cons. St., Sez. V, 16.06.2009, n. 3849).

Alla luce dei principi sopraesposti, la scelta della richiedente di frazionare la VIA in due tronconi ("d 73 F.R.-SH" - "d 74 F.R.-SH") corrispondenti a due permessi di ricerca è manifestamente elusiva della normativa e, pertanto, non può che condurre ad un giudizio di inammissibilità dei procedimenti instaurati dalla Shell Italia.

La Società richiedente, approssimativamente e semplicisticamente, esclude l'eventuale impatto cumulativo determinato dalla molteplicità di interventi di ricerca da eseguirsi nelle due zone attigue di territorio marino ("d 73 F.R. - SH" / "d. 73 F.R: - SH") sull'asserito presupposto dell'utilizzo di un'unica nave sentinella, affermando nello Studio d'Impatto Ambientale depositato per l'istanza "d 74 F.R. - SH" (pagg. 183 - 184) che *"per minimizzare qualsiasi interferenza o impatto cumulativo dovuto alla simultaneità delle operazioni all'interno dei due blocchi adiacenti, è prevista l'esecuzione del rilevamento impiegando un'unica nave di acquisizione e quindi un'unica sorgente acustica"*, fornendo una mera enunciazione di principio priva di fondamento giuridico e scientifico.

Invero, gli effetti cumulativi derivanti dalle attività di prospezione devono essere valutati, non solo dal punto di vista cronologico, bensì a seguito di una valutazione ambientale omnicomprensiva, di tal guisa da accertare i possibili danni sull'ambiente marino a seguito delle attività di ricerche in due zone di mare adiacenti.

Ad ulteriore supporto delle considerazioni sopraesposte deve essere rilevato che, a tal proposito, la Circolare del Ministero dell'Ambiente n. 15208/1996 ha statuito che *"l'esigenza di una valutazione unitaria è ugualmente presente anche per le opere suscettibili di realizzazioni frazionate nel tempo"*.

Dott.ssa Emanuela Greco
Studio legale

73100 Lecce - Via Garibaldi n.43 - Tel. 0832.245026-27 - Fax 0832.277974
Pec: grecoemanuela@pec.it

Pertanto, con riferimento al caso di specie, la necessità di uno studio relativo agli impatti cumulativi derivanti dall'utilizzo del metodo di prospezione geofisica denominato Air Gun si coglie non appena si consideri la specificità del sistema utilizzato, nonché le conseguenze accertate da studi scientifici per l'ecosistema marino.

2. IN ORDINE AI SISTEMI UTILIZZATI PER LA RICERCA DI IDROCARBURI.

L'istanza per la compatibilità ambientale è, inoltre, inammissibile alla luce dei principi fissati dalla normativa comunitaria e nazionale in materia di ambiente.

In primo luogo i sistemi di ricerca degli idrocarburi, come indicati nello Studio D'Impatto Ambientale predisposto e depositato presso il Ministero competente per la VIA dalla società proponente, danneggiano irreversibilmente in forza della relativa collocazione ed estensione, l'ecosistema ambientale della zona ove avvengono le operazioni di ricerca, con gravi ripercussioni anche nelle zone marine attigue all'intervento.

La cd. ispezione sismica propedeutica all'eventuale fase di perforazione di un pozzo esplorativo verrebbero svolte in delle aree situate a poche decine di chilometri dal territorio marino di Porto Cesareo con gravi ripercussioni per l'economia del paese esclusivamente basata sulla pesca e sul turismo, oltre alle conseguenze nefaste per l'ecosistema marino presente nell'Area marina protetta di Porto Cesareo.

In tale ottica è necessario preliminarmente rilevare che i sistemi di indagine geofisica preliminari alla ricerca di idrocarburi, come indicati nello studio di impatto ambientale, impiegano la metodica denominata Air Gun.

Come noto, l'Air Gun è una tecnica di ispezione dei fondali marini che consiste nello sparare aria compressa nei fondali marini, ogni cinque o dieci minuti, allo scopo di ottenere onde riflesse dalle quali ricavare dei dati utili a ricostruire la composizione del fondale marino.

Il sistema dell'Air Gun consiste nell'esplosione di un quantitativo di aria a velocità altissima la quale, in caso di presenza di giacimenti restituisce a bordo di una nave sentinella un'onda che segnala la presenza degli stessi.

Detta tecnica di ricerca è ufficialmente annoverata tra le forme di inquinamento dalla proposta di direttiva n. 2006/16976 recante gli indirizzi della *Strategia comunitaria per la difesa del mare*.

Gli effetti delle onde acustiche generate dagli Air-Gun per settimane e ripetute ad intervalli di pochi secondi sono devastanti e distruttivi per la fauna e la flora marina, producendo danni agli apparati uditivi e modifiche comportamentali delle specie ittiche.

A sostegno di queste affermazioni, gli studi scientifici condotti hanno evidenziato nelle aree "bombardate" dagli AIR-GUN:

- una riduzione fino al 70% del pescato in un raggio di circa 40 miglia nautiche;
- emorragie e danni agli organi riproduttivi degli animali marini (pesci, invertebrati e tartarughe);

Dott.ssa Emanuela Greco
Studio legale

73100 Lecce - Via Garibaldi n.43 - Tel. 0832.245026-27 - Fax 0832.277974

Pec: grecoemanuela@pec.it

- mortalità di alcune specie marine a distanza ravvicinata dal punto di sparo;
 - allontanamento delle tartarughe e dei cetacei dalle zone interessate dalle esplosioni;
- fenomeni di spiaggiamento di mammiferi marini nelle zone di indagine geosismica;
- Anche la giurisprudenza ha già avuto modo di affermare come *“l'utilizzo della tecnica dell'air gun sia foriero di conseguenze che si ripercuotono anche a distanza, attesa la natura delle onde acustiche e le modalità tecniche dell'operazione, quantomeno con riferimento alla possibile migrazione della fauna marina in luoghi diversi da quelli direttamente interessati dal passaggio della nave”* (cfr. TAR Lazio, Sez. II bis, 01.10.2012, n. 8210; TAR Puglia - Lecce, Sez. I, 14.07.2011, n. 1341).

In questa sede è sufficiente affermare, con riferimento al tipo di indagine da effettuarsi e rispetto al particolare habitat marino dello Ionio, il carattere potenzialmente dannoso sulla flora e la fauna marina per pervenire ad una valutazione in concreto negativa per la presenza del pregiudizio ambientale.

3.IN ORDINE ALLA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI PREPOSTI ALLA TUTELA DELL'AMBIENTE E DEGLI ECOSISTEMI NATURALI.

Il d.lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 ha introdotto nella parte iniziale del d.lgs. n. 152/2006 gli artt. da 3 bis a 3 sexies, con i quali si richiamano nel codice dell'ambiente i principi generali dello “sviluppo sostenibile”, nonché della precauzione e prevenzione.

Nel testo riformato è presente il principio che costituisce l'obiettivo primario della politica comunitaria, e cioè la promozione delle attività economiche secondo un modello compatibile con l'ambiente, denominato “sviluppo sostenibile”, sancito dall'art. 2 del Trattato della Comunità Europea, secondo il quale il soddisfacimento dei bisogni delle popolazioni presenti non deve mettere a repentaglio la qualità della vita e le possibilità per le generazioni future.

Tale principio di derivazione comunitaria viene a costituire un limite invalicabile per tutte le attività pubbliche e private e comporta, nel caso di specie, il divieto di intraprendere attività di ricerca idrocarburi che anche solo potenzialmente possa provocare dei danni all'ambiente e all'ecosistema delle aree oggetto delle attività di ricerca.

Inoltre, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3-ter., la tutela dell'ambiente e degli ecosistemi naturali deve essere garantita da tutti gli enti pubblici e privati, mediante un'azione che sia informata ai principi della precauzione e dell'azione preventiva.

Il principio di precauzione impone di esercitare un'azione ambientale consapevole e capace di svolgere un ruolo finalizzato alla salvaguardia dell'ecosistema in funzione preventiva, anche nel caso in cui non sussistano prove scientifiche conclamate che illustrino la certa riconducibilità di un effetto irreversibile per l'ambiente ad una determinata attività umana (TAR Puglia - Lecce, Sez. I, 14.07.2011, n.1341).

Dott.ssa Emanuela Greco

Studio legale

73100 Lecce - Via Garibaldi n.43 - Tel. 0832.245026-27 - Fax 0832.277974

Pec: grecoemanuela@pec.it

In ragione dei principi sopra illustrati la tutela dell'ambiente, in tutte le sue forme, deve essere oggetto di prioritaria considerazione rispetto ad altri interessi parimenti tutelati dalla normativa comunitaria e nazionale.

Appare, pertanto, inverosimile che in un sistema normativo nazionale e comunitario orientato a tutelare in via principale l'ambiente da ogni pericolo anche in via preventiva, si possa arrivare ad autorizzare la Società in oggetto a sondare un piccolo bacino marittimo quale il mar Ionio, "sparando" pericolose onde d'urto che, come già ampiamente dimostrato, causano danni irreparabili all'ecosistema naturale e ai fondali marini, fino ad arrivare a distruggere la riproduzione di intere specie di pesci e a provocare lo spiaggiamento e la morte di mammiferi marini.

4. IN ORDINE ALLA MANCATA VALUTAZIONE PROPORZIONALE TRA IL VANTAGGIO E IL COSTO DERIVANTE DALLA PROSPEZIONE GEOSISMICA.

Il regolare procedimento di VIA deve considerare, oltre agli effetti dell'intervento e dell'opera sull'ambiente circostante, anche il rapporto costi-benefici per la collettività che derivano dall'intervento medesimo.

La procedura di impatto ambientale deve avere ad oggetto l'insieme degli effetti causati da un'opera sul sistema ambientale nel suo complesso, precisamente l'impatto ambientale rappresenta l'effetto che può produrre un'opera o un'attività all'ambiente circostante inteso in senso lato (sociale, economico ecc.), comparando cioè i benefici ed i costi derivanti dalla modifica intervenuta sul territorio (Direttiva 337/85).

Le istanze depositate dalla Società proponente, e nello specifico lo Studio d'Impatto Ambientale redatto da Shell per le due zone marittime attigue, ha trascurato di valutare le ripercussioni economiche negative per la collettività della zona costiera interessata dalle eventuali attività in questione.

Nel caso di specie, è stata omessa la valutazione dei pregiudizi che l'attività di ricerca in oggetto può produrre a carico delle attività produttive delle aree in questione, quali la pesca, il turismo e la balneazione.

Sotto il profilo dell'attività di pesca, non è stato valutato se ed in che modo possano incidere le dichiarate "ripercussioni" dell'attività di ricerca su alcune specie di pescato sull'economia locale della marina di Porto Cesareo, avendo presente che la stessa ha una rinomata marineria e che il turismo locale ruota intorno a tale attività, oltre che all'incontaminato ambiente marino.

Mentre sotto il profilo concernente l'attività turistica, la Società non accenna nessuna valutazione in ordine alle ripercussioni all'immagine che deriverebbero dalla presenza, a pochi chilometri dalla costa di Porto Cesareo, di navi che scrutano il fondale per la ricerca del petrolio. Naturalmente, una simile attività pregiudicherebbe in maniera irreversibile l'immagine turistica del Comune, come detto, meta ricercata proprio per la bellezza e purezza delle sue acque (la

Dott.ssa Emanuela Greco
Studio legale

73100 Lecce - Via Garibaldi n.43 - Tel. 0832.245026-27 - Fax 0832.277974

Pec: grecoemanuela@pec.it

costa di Porto Cesareo è caratterizzata da tratti di baie e lagune, connotata dalla presenza di numerosi promontori, isolotti e scogli, tra i quali l'Isola Grande, detta anche dei conigli. I fondali marini costieri prospicienti la costa di Porto Cesareo ospitano varie specie di animali e vegetali quanto mai diversificati e rari).

L'immagine di Porto Cesareo e le sue attività economiche sono indissolubilmente legate alla pesca ed al turismo: la grande ricchezza di Porto Cesareo è, senza dubbio, il mare.

L'importanza bio-ecologica del territorio marino di Porto Cesareo ha suscitato l'interesse non solo dei subacquei, ambientalisti ed Enti di Ricerca, ma anche degli Enti Locali, tanto da spingere le Autorità competenti ad istituire un Parco marino Nazionale, tra "Punta Prosciutto" e Torre dell'Inserraglio che si estende per circa 32 Km.

Detto stato di fatto ne sarebbe certamente compromesso in maniera irreversibile da un eventuale assenso alle istanze di VIA avanzate dalla società Shell, atteso che l'Area Marina Protetta di Porto Cesareo dista appena 26 Mn dall'area di intervento in oggetto.

Rispetto a detti certi danni non si può non evidenziare che i vantaggi che deriverebbero da eventuali estrazioni nel Mar ionio sarebbero irrilevanti, atteso che il secondo la letteratura i giacimenti che potrebbero essere presenti (ma non è certo) possono considerarsi irrilevanti rispetto anche all'investimento effettuato, o comunque irrilevanti rispetto alla loro incidenza sul fabbisogno energetico nazionale.

La mancata comparazione degli interessi in gioco rende la richiesta avanzata dalla Società neppure istruibile.


Per tutti i motivi suesposti, Voglia Codesto Spett.le Ministero dell'Ambiente accogliere le presenti osservazioni e, per l'effetto, concludere negativamente la procedura di V.I.A. avviata dalla Shell Italia E&P s.p.a.

Lecce, 16.01.2013

Pres. Rocco Paladini



Dott.ssa Emanuela Greco



Perrone Raffaele

Da: grecoemanuela [grecoemanuela@pec.it]
Inviato: giovedì 17 gennaio 2013 15.44
A: DGSalvanguardia.Ambientale@PEC.minambiente.it
Oggetto: Osservazioni avverso le istanze di VIA depositate dalla Shell Italia s.p.a. in data 15.11.2012
Allegati: Osservazioni.pdf

Spett.le Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
In nome e per conto dell'associazione "Il Palio di Porto Cesareo" a.s.d., con sede legale in Porto Cesareo alla via Pasternak 22, sono a trasmetterVi in allegato alla presente le osservazioni con riferimento ai procedimenti di Valutazione d'Impatto Ambientale avviati dalla Shell Italia E&P s.p.a., al fine di conseguire i permessi di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi nelle zone del Mar Ionio denominate "d 73 F.R. - SH" e "d 74 F.R. - SH".
Dott.ssa Emanuela Greco